# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 24 aprile 1985**

**relativa al programma pluriennale di orientamento della flotta peschereccia presentato dalla Danimarca conformemente al regolamento (CEE) n. 2908/83**

**(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

(85/279/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il governo danese ha trasmesso, in data 30 novembre 1984, un programma pluriennale di orientamento per il settore della pesca, denominato in appresso «il programma», e, in data 20 febbraio 1985, gli ultimi ragguagli complementari su tale programma;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2908/83, il periodo di realizzazione del programma non è inferiore alla durata prevista dell'azione comune;

considerando che il programma contiene i dati di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83;

considerando che la flotta da pesca danese è ormai fortemente vetusta; che questa constatazione vale in modo particolare per gli scafi dei pescherecci; che, ai fini di una ristrutturazione razionale della flotta, il programma prevede un rinnovo della medesima adeguato alle possibilità di sfruttamento delle risorse marine prevedibili a medio termine, ma senza aumento del tonnellaggio globale; che tale rinnovo avrà per effetto, tra l'altro, di migliorare sia le condizioni di lavoro, sia le condizioni di trattamento e di conservazione delle catture, sia la polivalenza dei metodi di pesca;

considerando che il settore della pesca per il consumo umano merita un'attenzione particolare;

considerando che il programma prevede che il rinnovo delle unità obsolete deve andare di pari passo con il ritiro di altri battelli per un tonnellaggio di stazza lorda che equivalga complessivamente a quello dei pescherecci di nuova costruzione;

considerando che, parallelamente a tale ristrutturazione, si prevede d'istituire un sistema permanente di controllo delle ammissioni di nuove unità nella flotta, nonché un sistema generale che consenta un migliore sfruttamento delle risorse disponibili, ai fini di una ripartizione ottimale dell'attività peschereccia;

considerando che, tenute presenti le possibilità di produzione, le misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, il fabbisogno dei prodotti in causa e gli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire la cornice adeguata entro la quale dovranno essere presentati i progetti atti a fruire dell'intervento finanziario della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma di orientamento pluriennale della flotta da pesca, che il governo danese ha comunicato il 30 novembre 1984 e completato da ultimo il 20 febbraio 1985 ed i cui elementi fondamentali sono esposti nell'allegato I, è approvato con riserva delle disposizioni dell'allegato II.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

[1] GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.

*ALLEGATO I*

## ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER IL SETTORE DELLA FLOTTA DA PESCA, ELABORATO DAL GOVERNO DANESE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/83

1. **Scopo del programma**

Ristrutturare la flotta da pesca, sostituendo le unità obsolete e modernizzando quelle in servizio.

2. **Delimitazione della zona interessata dal programma**

Il territorio del Regno di Danimarca, escluse la Groenlandia e le isole Færøer.

3. **Durata del programma**

Fino al 31 dicembre 1987.

4. **Obiettivi del programma**

Il programma ha gli obiettivi seguenti:

— stabilizzare a medio termine la capacità della flotta, assumendo come presupposto un lieve aumento delle risorse destinate al consumo umano e la stabilità di quelle destinate alla trasformazione industriale;

— migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo;

— migliorare le condizioni di trattamento e di conservazione a bordo delle catture, al fine di migliorare la qualità di queste ultime e di accrescere pertanto il rendimento economico;

— migliorare il rendimento energetico dei pescherecci.

5. **Mezzi proposti per il conseguimento di tali obiettivi**

5.1 *Costruzione*

— Stabilizzazione della capacità globale della flotta a 120 000 tonnellate di stazza lorda (tsl) alla data del 31 dicembre 1987, ossia al livello del 31 dicembre 1984.

— Controllo delle ammissioni alla flotta, alle quali dovranno corrispondere ritiri per una capacità complessiva equivalente.

— Incentivo alla cessazione definitiva dell'attività di pesca di taluni pescherecci, senza sostituzione, attraverso un regime di premi di fermo, conforme alla direttiva 83/515/CEE (1).

5.2. *Ammodernamento*

Gli aiuti all'ammodernamento saranno limitati alle unità di età inferiore a 30 anni, al 31 dicembre 1985. Tale limite sarà ridotto a 25 anni a partire dal 1º gennaio 1986. Per le navi adibite alla pesca a fini industriali, essi saranno limitati alle operazioni intese a migliorare la qualità delle catture, il rendimento energetico dei pescherecci e la condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo.

6. **Previsioni d'investimento per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto 4**

6.1 *Per la costruzione di navi (in tsl)*

| | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|
| Nuove unità | 6 500 | 5 500 | 6 000 |
| Unità ritirate | 6 500 | 5 500 | 6 000 |
| di cui: senza intervento pubblico | 4 500 | 5 500 | 6 000 |
| con intervento pubblico | 2 000 | | |

6.2. *Per l'ammodernamento delle navi*

Si prevede che, per il triennio 1985—1987, il numero degli ammodernamenti da realizzare corrisponderà approssimativamente a quello degli ammodernamenti effettuati nei tre anni precedenti.

(1) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2908/83 prevede che i progetti relativi alla costruzione di pescherecci, in sostituzione di unità beneficiarie di aiuti alla riduzione definitiva delle capacità nell'ambito della direttiva 83/515/CEE, sono irricevibili.

7. **Previsioni d'investimento**

Investimenti totali previsti:

— per costruzione di nuove navi 1985—1987: 200 milioni di ECU,

— per ammodernamenti: 20 milioni di ECU.

Aiuti nazionali previsti annualmente per costruzione e ammodernamento:

1985: 3,9 milioni di ECU
1986: 4,4 milioni di ECU
1987: 4,4 milioni di ECU
} di cui 0,7 milioni di ECU per l'aquicoltura.

Questi dati finanziari, come pure la ripartizione fra le diverse misure, hanno valore puramente indicativo.

---

*ALLEGATO II*

## CONCLUSIONI FINALI

1. La Commissione constata che il programma sottoposto dal governo danese, programma costitutivo del quadro futuro degli interventi finanziari comunitari o nazionali, rappresenta, dopo l'adozione della politica comune della pesca, un primo tentativo di ristrutturazione a medio termine degli investimenti, inteso a procurare al settore della pesca condizioni economiche soddisfacenti e ad aumentare il reddito degli interessati.

   L'obiettivo di capacità stabilito deve tuttavia accompagnarsi a un sistema permanente di gestione delle capacità di cattura in connessione con la gestione delle risorse ittiche. Tale sistema, da instaurare al più presto, dovrà comportare un controllo delle iniziative sia di costruzione che di ammodernamento di pescherecci in grado di assicurare il rispetto di un equilibrio tra le ammissioni alla flotta e i ritiri dall'attività. Le modalità d'applicazione di questo sistema dovranno venir notificate alla Commissione nel contesto del riesame annuale del programma. La Commissione ritiene che, nell'ambito di tale sistema, occorra sorvegliare l'incidenza degli ammodernamenti sulla capacità globale.

   Si dovrebbe inoltre tenere sotto sorveglianza l'evoluzione della potenza motrice della flotta, onde evitare qualsiasi rischio d'intensificazione incontrollata dell'attività peschereccia.

   La Commissione approva la volontà delle autorità danesi, per il futuro, di non finanziare più con fondi pubblici né la costruzione di nuovi battelli per la pesca a fini industriali, né l'ammodernamento di pescherecci aventi più di 30 anni di età al 31 dicembre 1985; a partire dal 1º gennaio 1986 tale limite sarà ridotto a 25 anni di età.

2. La Commissione tiene ad evidenziare che le previsioni di investimento indicate nel programma non pregiudicano gli eventuali contributi finanziari comunitari.

3. La Commissione ritiene che le previsioni del programma e la loro realizzazione concreta debbano essere sottoposte a un'analisi più approfondita in occasione del riesame annuale previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2908/83, tenendo presente l'andamento della situazione economica e strutturale delle imprese di pesca in Danimarca.

---